



Bruxelles, 25 maggio 2022
REV2 - sostituisce l'avviso (REV1)
datato 25 marzo 2020

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA ("PRODOTTI BIOLOGICI")

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevedeva un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020. Nel corso del periodo di transizione l'Unione europea e il Regno Unito hanno negoziato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che è stato firmato il 30 dicembre 2020 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 fino alla sua entrata in vigore il 1° maggio 2021³.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha instaurato una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, è ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dalla fine del periodo di transizione tenendo conto dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre le norme applicabili in Irlanda del Nord dalla fine del periodo di transizione (parte B).

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso")
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.029.01.0007.01.ENG&oc=OJ%3AL%3A2020%3A029%3ATOC.

³ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10)
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=IT).

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi impegnati nella produzione, distribuzione e certificazione dei prodotti biologici in particolare di:

- accertarsi che l'organo di controllo possa prestare legalmente servizi di certificazione a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; e
- adattare i canali di distribuzione per tener conto delle nuove prescrizioni in materia di commercio di prodotti biologici.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali generali su alimenti e mangimi;
- le norme unionali sulle indicazioni geografiche.

Per questi aspetti sono pubblicati altri avvisi⁵.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dal 1° gennaio 2021 non si applicano più al Regno Unito le norme unionali nel settore della produzione biologica⁶.

L'UE e il Regno Unito hanno reciprocamente riconosciuto l'equivalenza delle rispettive disposizioni legislative in materia di prodotti biologici nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁷. Tuttavia, poiché dal 1° gennaio 2022 si applica il regolamento (UE) 2018/848⁸, l'equivalenza sarà riesaminata entro il 31 dicembre 2023⁹.

Dal 1° gennaio 2021 a un prodotto biologico proveniente dal Regno Unito importato nell'UE si applicano le norme di cui all'allegato 14, articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. I prodotti importati dal Regno Unito possono pertanto essere immessi sul mercato dell'UE come biologici a condizione che:

- rientrino nell'ambito di applicazione dell'appendice 14-A. In particolare, i prodotti biologici provenienti dal Regno Unito figuranti in detta appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nel Regno Unito o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nel Regno Unito con ingredienti coltivati nel Regno Unito o che sono stati importati nel Regno Unito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito; e
- siano corredati di un certificato di ispezione rilasciato da un organo di controllo riconosciuto dal Regno Unito e indicato all'Unione ai sensi dell'allegato 14,

⁵ https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_it.

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del diritto dell'Unione sui prodotti biologici, cfr. la parte B del presente avviso.

⁷ Allegato 14 "Prodotti biologici" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02018R0848-20220101>.

⁹ Allegato 14, articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione¹⁰.

A un prodotto biologico proveniente dall'UE importato nel Regno Unito si applicano le norme di cui all'allegato 14, articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tuttavia il Regno Unito ha deciso che fino a nuovo ordine per i prodotti biologici importati dall'UE non è necessario un certificato di ispezione¹¹.

B. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dalla fine del periodo di transizione si applica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹². Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹³.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'UE e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹⁴.

Il protocollo prevede che il regolamento (UE) 2018/848 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁵.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nella parte A del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- i prodotti biologici immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord devono essere conformi al regolamento (UE) 2018/848;
- i prodotti biologici spediti dall'Irlanda del Nord nell'UE non costituiscono importazione di prodotti biologici (cfr. la parte A);

¹⁰ Il seguente sito internet riporta l'elenco degli organi di controllo indicati dal Regno Unito: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_it.

¹¹ <https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food#importing-organic-food-from-the-eu-norway-iceland-liechtenstein-and-switzerland-to-great-britain>.

¹² Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹³ Articolo 18 del protocollo.

¹⁴ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹⁵ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e allegato 2, punto 33, del protocollo.

- i prodotti biologici spediti dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord costituiscono importazione e dovranno essere conformi alle norme unionali per le importazioni di prodotti biologici (cfr. la parte A); e
- nell'ambito del regolamento (UE) 2018/848, gli organismi di controllo (di seguito "organi di controllo") istituiti nell'Irlanda del Nord sono equiparati a organi di controllo stabiliti in uno Stato membro e non sono soggetti al riconoscimento dell'organo di controllo di un paese terzo a norma degli articoli 46 e 57 del regolamento (UE) 2018/848. L'autorità competente del Regno Unito è l'autorità competente degli organi di controllo dell'Irlanda del Nord.

Gli organi di controllo istituiti nell'Irlanda del Nord possono rilasciare il certificato di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848¹⁶. Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione¹⁷;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione¹⁸; e
- fungere da autorità di riferimento ai fini di valutazioni, esami e autorizzazioni¹⁹.

Sul sito internet della Commissione europea sono disponibili informazioni relative ai prodotti biologici (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_it). Le informazioni sono aggiornate secondo necessità.

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale

¹⁶ Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del protocollo.

¹⁷ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

¹⁸ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

¹⁹ Articolo 13, paragrafo 6, del protocollo.